

Agenzia Nazionale di Valutazione del  
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of  
Universities and Research Institutes

# **AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO**

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 09 gennaio 2013

## **FINALITA' DEL DOCUMENTO**

Questo documento riassume il contesto normativo all'interno del quale l'ANVUR è chiamata a fornire il proprio contributo per lo sviluppo del sistema di valutazione delle università, e presenta, anche tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti, le procedure, i criteri, gli indicatori ed i parametri che l'Agenzia inoltrerà al MIUR per dar corso alle attività di valutazione delle Sedi e dei Corsi di Studio ai sensi del D.Lgs 27 gennaio 2012, n.19.

Il documento nella forma attuale contiene una serie di modifiche apportate sulla base degli incontri di In-formazione e, più in generale, del dialogo continuo con gli Atenei italiani.

Come già detto nel documento "Road Map AVA" (<http://www.anvur.org/?q=ava-documenti>), nella proposta del modello di applicazione del D.Lgs 19/2102, imperniato sul trinomio autonomia, responsabilità, valutazione, l'ANVUR ha fatto quanto possibile per introdurre elementi di semplificazione e di transizione progressiva verso il nuovo sistema.

Il modello di valutazione, coerentemente con le ESG ENQA 2005/2009, si fonda su di un sistema di Assicurazione di Qualità delle Università Italiane uniforme che consente delle comparazioni a livello nazionale ma tale da consentire agli Atenei di fissare obiettivi specifici e metodi per raggiungerli e monitorarli in modo autonomo.

La complessità delle azioni proposte richiede un adeguato supporto formativo per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema: l'ANVUR renderà note con apposita delibera le modalità di attuazione di un servizio di informazione e formazione destinato al personale docente e tecnico-amministrativo delle Università per l'applicazione delle direttive previste dal Decreto Legislativo sul potenziamento dell'Auto-valutazione, Valutazione e Accredimento, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo delle Università.

L'ANVUR rivolge un pubblico ringraziamento alla CRUI, al CUN, ai Nuclei di Valutazione, alle associazioni, agli atenei e ai dipartimenti e ai singoli docenti che con grande e perfino imprevedibile disponibilità hanno reso possibile la stesura di questo documento.

## **INDICE**

- A. INTRODUZIONE**
- B. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO**
- C. IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOVALUTAZIONE E IL MODELLO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE UNIVERSITÀ**
- D. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI**
- E. IL RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**
- F. LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE UNIVERSITÀ E DEI CORSI DI STUDIO: PROCEDURE, CRITERI, INDICATORI E PARAMETRI PER L'ACCREDITAMENTO E LA VALUTAZIONE PERIODICA**
- G. LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO**
- H. NORME TRANSITORIE E FINALI**

## A. INTRODUZIONE

### A.1. - Obiettivi

L'obiettivo dell'ANVUR nelle attività che le competono è quello di fornire:

- alle università: un modello documentale per l'Assicurazione della Qualità e indirizzi al personale docente e tecnico-amministrativo per un suo adeguato sviluppo
- alle università: informazioni utili per meglio sviluppare le loro strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione
- ai Corsi di Studio e alle unità di ricerca: elementi comparativi per un miglioramento della qualità delle loro attività
- al MIUR: le informazioni necessarie per la programmazione nazionale e per le decisioni relative all'allocazione delle risorse
- agli studenti: informazioni utili per le loro scelte
- al mondo del lavoro: informazioni sulla qualità dei programmi e dei laureati
- alla società: informazioni affidabili e trasparenti sulle attività del sistema universitario italiano

### A.2. - Definizione di alcuni termini rilevanti

Poiché anche a livello internazionale, i termini utilizzati nei diversi sistemi di assicurazione e valutazione della qualità non sempre hanno significati univoci, si ritiene necessario premettere le definizioni dei termini principali utilizzati in questo documento.

#### ▪ Qualità

Il termine Qualità è un contenitore che assorbe e rappresenta una molteplicità di concetti e di intenzioni. Nell'uso comune indica sinteticamente un valore sempre positivo: un prodotto o un servizio "di qualità" hanno caratteristiche desiderabili e promettono soddisfazione a chi ne fruisce. Analogamente, il termine può indicare adeguatezza a uno scopo, utilità in relazione a una funzione prevista.

Se si prende in considerazione il miglioramento continuo, Qualità indica la capacità di "trasformare", di incrementare, di aggiungere valore a un bene o a un servizio (qualità come "valore aggiunto") o di raggiungere risultati al di sopra di standard-base di riferimento (qualità come "eccellenza").

Per delimitare il concetto di Qualità e tradurlo in un insieme di criteri atti a metterla concretamente in pratica e a valutare il grado in cui è realizzata, intenderemo qui per Qualità *il grado in cui le caratteristiche del sistema di formazione e ricerca soddisfano ai requisiti ovvero anche il grado di vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti*. Ciò mette in gioco la capacità dell'istituzione universitaria di scegliere obiettivi di valore e di raggiungerli, adottando i comportamenti necessari per misurare e accrescere la vicinanza fra obiettivi e risultati. Il valore o l'adeguatezza degli obiettivi dell'università devono essere stabiliti tenendo conto delle priorità o aspettative da parte della domanda di formazione e delle linee di programmazione emanate dal MIUR.

#### ▪ Assicurazione della Qualità

L'Assicurazione della Qualità è, in una accezione nettamente preventiva, l'insieme delle attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli obiettivi della

Qualità saranno soddisfatti. Componente essenziale è la produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati previsti e quelli ottenuti.

L'Assicurazione della Qualità (AQ<sup>1</sup>) della formazione e della ricerca è l'insieme di tutte le azioni necessarie a produrre adeguata fiducia che i processi per la formazione e per la ricerca siano nel loro insieme efficaci ai fini stabiliti. A questo scopo le azioni devono essere pianificate e sistematiche.

L' AQ di una istituzione, in questo caso un Ateneo, è un sistema attraverso il quale gli organi di governo realizzano la propria politica della qualità. Comprende azioni di progettazione, messa in opera, osservazione (monitoraggio) e controllo condotte sotto la supervisione di un responsabile.

Queste azioni hanno lo scopo di garantire che i) ogni attore del sistema abbia piena consapevolezza dei suoi compiti e li svolga in modo competente e tempestivo, ii) il servizio erogato sia efficace, iii) siano tenute tracce del servizio con documentazioni appropriate e iv) sia possibile valutarne i risultati.

Le azioni della AQ realizzano un processo di miglioramento continuo sia degli obiettivi sia degli strumenti che permettono di raggiungerli.

▪ **Audit della AQ**

Per Audit dell'AQ si intende il processo di verifica attraverso il quale si esaminano e valutano nel metodo le procedure di AQ, accertando l'efficacia del sistema di gestione che ha il compito di realizzare le attività previste e di conseguire i risultati desiderati.

L'Audit viene realizzato da esperti che non sono direttamente coinvolti nei processi da valutare e può essere svolto sia da elementi interni all'istituzione (Audit interno di Ateneo) sia da esterni (Audit esterno). I risultati devono essere documentati da un rapporto di Audit o rapporto di verifica.

▪ **Accreditamento**

L'Accreditamento è il procedimento con cui una "parte terza" riconosce formalmente che un'organizzazione possiede la competenza e i mezzi per svolgere i suoi compiti. Attraverso l'Accreditamento si dà innanzitutto garanzia agli utenti che le loro esigenze sono soddisfatte e che i loro diritti fondamentali sono tutelati da un'autorità competente.

Il sistema di Accreditemento della formazione universitaria viene sviluppato per raggiungere tre obiettivi principali:

---

<sup>1</sup>Le ESG (European Standards and Guidelines) ENQA, 2005, il cui titolo è "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area", utilizzano il neologismo "internal Quality Assurance", che compare nel modo seguente "*The standards and guidelines for internal and external quality assurance, which follow, have been developed for the use of higher education institutions and quality assurance agencies working in the EHEA, covering key areas relating to quality and standards.*" Nelle ESG si adotta quindi "Assicurazione interna della Qualità - AiQ" per l'intero processo di autoregolazione interna e "Assicurazione esterna della Qualità - AeQ" per il complesso di valutazione o accreditamento esterni. Pur rispettando pienamente la sostanza dei criteri ESG, questo documento fa riferimento alla terminologia pre-esistente e adotta "Assicurazione della Qualità" e "Accreditamento".

- l'assicurazione per gli utenti da parte di MIUR e di ANVUR che le istituzioni di formazione superiore del paese soddisfano almeno il livello di soglia minima prestabilito per la qualità
- l'esercizio da parte degli Atenei di un'autonomia responsabile ed affidabile nell'uso delle risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e ricerca
- il miglioramento continuo della qualità delle attività formative e di ricerca.

Il sistema di Accredimento della formazione universitaria prende in considerazione fattori organizzativi e strutturali, la definizione dei risultati attesi, la verifica di quelli effettivi e la loro corrispondenza con la domanda esterna di formazione o ricerca.

L'Accreditamento Iniziale autorizza una sede universitaria o un Corso di Studio ad avviare le proprie attività, o, in prima applicazione, conferma l'autorizzazione a operare a Sedi e Corsi di Studio universitari già attivati alla data di entrata in vigore del DLgs 19/2012, in quanto in possesso almeno dei previsti livelli di soglia. Al termine del periodo di validità, l'Accreditamento Periodico conferma o revoca, anche sulla base della permanenza dei livelli soglia previsti per l'Accreditamento Iniziale, l'autorizzazione a operare.

Il processo di Accredimento include tre fasi:

- la predisposizione, da parte dell'istituzione valutata, di una documentazione di auto-valutazione basata sulla propria AQ, con i contributi di competenza della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Nucleo di Valutazione interno, avente come riferimento i livelli e i criteri stabiliti dall'organismo accreditante;
- una Valutazione Esterna, effettuata da esperti indipendenti, della documentazione di auto-valutazione con una verifica, anche tramite visita nella sede dell'istituzione valutata, condotta in base a linee guida prestabilite e conclusa con la redazione di un Rapporto di Valutazione Esterna. Tale Rapporto conterrà, oltre al giudizio, eventuali rilievi o raccomandazioni al fine di introdurre miglioramenti futuri oppure condizioni o riserve da soddisfare obbligatoriamente pena la revoca dell'Accreditamento;
- l'analisi da parte dell'organismo accreditante del Rapporto di Valutazione Esterna e la decisione in merito alla concessione o alla revoca dell'Accreditamento.

▪ **Riesame**

Il Riesame è un atto essenziale del sistema di AQ: è un processo, programmato e applicato con cadenza prestabilita dall'istituzione o da una sua articolazione interna (Dipartimento, Struttura di raccordo, Corso di Studio) per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia della propria azione, al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

Il Riesame può portare all'individuazione di esigenze di ridefinizione del sistema di gestione.

L'attività di Riesame si conclude con la redazione di un Rapporto di Riesame.

## **B. CONTESTO INTERNAZIONALE E QUADRO NORMATIVO ITALIANO**

### **B.1. – Contesto internazionale**

Ai sensi dell'art.1, comma 4 e dell'art. 5, comma 3, lettera d) della legge 240/2010, e dell'art. 2 del DPR 76/2010, l'ANVUR contribuisce a definire e organizzare le attività connesse al sistema di Accreditamento e di Valutazione Periodica e al potenziamento dell'Autovalutazione, "anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale" in "coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore". Sono presi in considerazione in particolare gli standard e le linee guida per l'Assicurazione della Qualità nell'area dell'educazione superiore europea (European Standards and Guidelines, ESG-ENQA, 2005) adottate nel 2006 con Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europei (2006/143/CE) in cui si raccomanda agli Stati membri:

- di incoraggiare tutti gli istituti di formazione superiore operanti nel loro territorio a introdurre o sviluppare sistemi interni rigorosi di certificazione della qualità, conformemente alle norme e agli indirizzi in materia di nello Spazio europeo dell'istruzione superiore adottati a Bergen (2005) nell'ambito del processo di Bologna
- di incoraggiare tutte le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento ad applicare i criteri di certificazione della qualità definiti nella raccomandazione 98/561/CE e ad applicare la serie di norme generali e indirizzi comuni adottata a Bergen ai fini della valutazione.

Si riportano di seguito alcune indicazioni del Rapporto di Bergen (ENQA, 2005), fondamentali per l'introduzione e lo sviluppo in Italia di una cultura della valutazione, e delle attività ad essa collegate:

- *Le procedure previste dalle linee guida e gli standard per la valutazione esterna devono essere indirizzati prima di tutto a valutare l'efficacia dei sistemi di AiQ delle università.*
- *L'impegno per un miglioramento continuo di tali attività deve prevedere procedure formali di approvazione, revisione e monitoraggio, trasparenti ed adeguatamente pubblicizzate.*
- *La AiQ<sup>2</sup> deve comprendere la verifica dell'apprendimento degli studenti, della qualificazione e dell'impegno del corpo docente, e della presenza e della funzionalità delle strutture didattiche, dei servizi agli studenti e della ricerca.*
- *Criteri e obiettivi del processo ciclico di valutazione esterna, come pure le conseguenze previste, devono essere definiti e resi pubblici prima dell'inizio e ogni decisione formale presa a valle del processo di valutazione deve essere basata in modo coerente su tali criteri ed obiettivi.*
- *Il rapporto finale di valutazione esterna, viene reso pubblico e deve contenere decisioni, indicazioni o raccomandazioni chiare e facilmente identificabili. Ogni procedura di Riesame o di verifica di quanto suggerito nel rapporto finale deve essere chiaramente prevista prima dell'inizio del processo.*
- *Le procedure di valutazione esterna, definite ex-ante e adeguatamente pubblicizzate, devono essere conformi al seguente schema generale:*

---

<sup>2</sup> Vedi nota 1

- una procedura di autovalutazione da parte del soggetto responsabile della valutazione interna della struttura;
- una valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti ivi incluso uno studente seguita da una visita in loco dello stesso team di esperti (audit) in base a linee guida comuni e predefinite e conclusa con la redazione di un rapporto di valutazione (esterna);
- una discussione di tale rapporto di valutazione esterna con i responsabili interni dell'istituzione;
- la pubblicazione della versione finale di tale rapporto che comprenda condizioni e raccomandazioni;
- una procedura di follow up per la verifica delle azioni intraprese dall'istituzione a seguito dei suggerimenti contenuti nel rapporto.

## **B.2 - Quadro normativo italiano**

### **B.2.1. - Ruolo dell'ANVUR nella valutazione delle università**

L'attivazione dei sistemi di Accredimento e di Valutazione Periodica delle università e il ruolo dell'ANVUR nelle attività ad essi connesse vengono enunciati tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario nella legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 1, comma 3: "Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti".

In particolare, l'introduzione di un sistema di Accredimento trova i suoi riferimenti normativi all'art. 5, comma 3, della legge n.240/2010, che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), prevede l'introduzione di un sistema di Accredimento delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270), fondato sull'uso di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria.

Il sistema della Valutazione Periodica è previsto all'art. 5, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), introduce un sistema di Valutazione Periodica, basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante dall'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne.

Infine, la legge n. 240, art. 5, comma 3, lettera e) prevede l'identificazione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati della Valutazione Periodica, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

L'art. 2, comma 2, l'art. 3, comma 1, lettera f) e l'art. 4 comma 1, del DPR 1 febbraio 2010 n. 76, definiscono il ruolo dell'ANVUR nei sistemi di Accredimento e di Valutazione Periodica e nell'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'Agenzia è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie valutazioni e a riesaminare, per



una sola volta e sulla base di motivata richiesta dell'istituzione interessata, i rapporti di valutazione.

**B.2.2. - Decreto attuativo del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (D.Lgs 27 gennaio 2012, n.19)**

Il D.L. n. 19/2012 disciplina l'introduzione:

- a. di un sistema di Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- b. di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
- c. di un potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università;
- d. di meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito risultati di eccellenza o significativi miglioramenti nell'ambito della didattica e della ricerca.

Ad eccezione dei meccanismi di cui al punto d) che riguardano solo le università statali, le disposizioni previste dal decreto si applicano:

- a. alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche, escluse le istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
- b. ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di specializzazione e ai master universitari di I e II livello (articolo 3 del DM 2 ottobre 2004, n. 270).

**B.2.3. - Potenziamento dell'Autovalutazione, Nuclei di Valutazione e Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti**

**B.2.3.1. - Nuclei di Valutazione**

Le norme contenute nel capo IV (potenziamento dell'autovalutazione) del D.Lgs 19/2012 prevedono per i Nuclei di Valutazione compiti di:

- a. controllo annuale sull'applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica;
- b. supporto all'ANVUR per il monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica;
- c. verifica dell'adeguatezza del processo di Autovalutazione;
- d. formulare raccomandazioni per il miglioramento delle metodologie interne di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi strategici programmati ogni triennio dai singoli atenei, volte a misurare, per ogni struttura, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle *performance* individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione;
- e. verifica della rispondenza agli indicatori di Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione;
- f. comunicazione tempestiva dell'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di Accreditamento attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, al MIUR e all'ANVUR.

La relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, dovrà tener conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli eventuali ulteriori indicatori autonomi definiti al comma 4

dell'art. 12 e delle proposte inserite nella relazione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

I Nuclei di Valutazione dovranno inoltre stilare una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori di Accreditemento con cadenza quinquennale per le Sedi e triennale per ogni Corso di Studio.

#### B.2.3.2. - Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

All'interno delle attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, individuate dalla legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 19/2012 le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, istituite per ogni Dipartimento, struttura di raccordo (legge 240/2010, comma 2, lettera c) o altra articolazione interna (legge 240/2010, comma 2, lettera e), hanno compiti di:

- a. proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
- b. attività divulgativa delle politiche di qualità dell'ateneo nei confronti degli studenti;
- c. monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti redigono annualmente una relazione che contiene il resoconto delle attività di cui ai punti a, b e c.

#### **B.2.4. - Accreditemento delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari**

Le norme contenute nel Capo II del D.L. 19/2012 definiscono e regolano il sistema di Accreditemento dei Corsi di Studio e delle Sedi universitarie.

L'Accreditemento è un atto ministeriale che autorizza o non autorizza (Accreditemento Iniziale), conferma o revoca (Accreditemento Periodico) l'attività delle Sedi e Corsi di Studio universitari.

L'Accreditemento Iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle Sedi e dei Corsi di Studio a indicatori specifici stabiliti ex-ante dall'ANVUR; l'Accreditemento Periodico comporta la verifica della persistenza dei requisiti stabiliti per l'Accreditemento Iniziale, e prevede l'accertamento di ulteriori indicatori definiti ex-ante dall'ANVUR e il controllo degli esiti della Valutazione Periodica. L'Accreditemento Periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le Sedi e almeno triennale per i Corsi di Studio.

Gli indicatori per l'Accreditemento sono elaborati in coerenza con le ESG-ENQA e con le migliori pratiche internazionali ed europee, secondo le decisioni di Bergen (2005), e sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, per gli indicatori definiti per i Corsi di Studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle Sedi.

Oltre alle proposte di nuove Sedi e nuovi Corsi di Studio, le procedure di Accreditemento Iniziale interesseranno tutte le Sedi e i Corsi attivi all'entrata in vigore del decreto.

Il mancato conseguimento dell'Accreditemento Iniziale preclude l'attivazione della nuova sede o del nuovo Corso di Studio. Per le sedi ed i corsi già esistenti il mancato Accreditemento comporta la soppressione della sede o del Corso di Studio.

### **B.2.5. – Valutazione Periodica degli atenei**

Il capo III del D.L. 19/2012 contiene le norme che regolano il sistema di valutazione annuale degli atenei (Valutazione Periodica).

Gli indicatori e le procedure per la Valutazione Periodica degli atenei sono rivolti a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'AQ degli atenei. La Valutazione Periodica è rivolta anche a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne (Corsi di Studio e dipartimenti) delle università.

La procedure, i criteri e gli indicatori della Valutazione Periodica traducono le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca degli atenei e a stimolarne la competitività e la qualità.

Criteri e indicatori tengono in considerazione i seguenti principi:

- a. uniformità, per il raggiungimento di un livello di qualità uniforme su tutto il territorio nazionale
- b. capacità di riflettere tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie
- c. diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo
- d. coerenza della programmazione triennale degli atenei con le linee generali di indirizzo emanate dal MIUR

Criteri e indicatori della Valutazione Periodica, elaborati dall'ANVUR in coerenza con le ESG ENQA 2005/2009, saranno soggetti a revisione periodica con cadenza almeno triennale. L'attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori verrà operata dall'ANVUR con il supporto dei Nuclei di Valutazione interna degli atenei.

### **B.3. - Auto-valutazione, Valutazione Periodica, Accreditamento: processi integrati**

In coerenza con il rapporto dell'ENQA e con le decisioni prese a Bergen (2005), e secondo il dettato del D.Lgs. 19/2012, il sistema della valutazione delle università italiane si basa su una struttura a tre livelli:

- a. il potenziamento delle attività di auto-valutazione, da parte delle singole istituzioni universitarie, della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca attraverso i sistemi di Assicurazione della Qualità della formazione e della ricerca
- b. il sistema di Accreditamento Iniziale e di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari
- c. il sistema di Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e di ricerca. L'ANVUR si propone di usare indicatori sintetici che siano in grado di riassumere i requisiti identificati nel decreto.

L'AQ, l'Auto-valutazione, l'Accreditamento e la Valutazione Periodica non sono sistemi indipendenti, ma fasi successive di un processo integrato, e interagiscono costantemente, con lo scopo comune del miglioramento permanente delle singole istituzioni e del sistema.

Le basi di ogni sistema di accreditamento e di valutazione sono la costruzione e il continuo miglioramento di un sistema di AQ/Auto-valutazione di ogni singolo

Ateneo. In mancanza di tale sistema in ogni articolazione accademica, ma anche nel caso in cui esso non sia efficacemente messo in opera, il sistema Accredimento / Valutazione Periodica sarebbe in larga parte inefficace e condurrebbe rapidamente ad una sorta di rigido sistema dualistico controllore / controllato di natura esclusivamente formale e di discutibile utilità.

Il primo obiettivo dell'ANVUR, secondo le modalità ad essa attribuite dalla normativa vigente, sarà quindi quello di *contribuire ad un adeguato sviluppo dei sistemi di AQ degli atenei italiani.*

## **C. IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOVALUTAZIONE E IL MODELLO DI AQ DELLE UNIVERSITÀ**

### **C.1. - Tempi di attuazione**

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 19/2012, il potenziamento delle attività di Autovalutazione e l'applicazione del sistema di AQ delle università dovranno prendere avvio a partire dall'Anno Accademico 2012-2013.

### **C.2. - Qualità della formazione e della ricerca**

Obiettivo centrale delle azioni di AQ è produrre adeguata fiducia che siano disponibili gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi fondamentali delle attività di formazione e ricerca e per verificare il grado in cui essi sono stati effettivamente raggiunti. Tutte le azioni dell'AQ devono essere regolate da una pianificazione, applicate sistematicamente, ed essere documentate e verificabili.

L'accertamento della presenza effettiva della Qualità richiede che si adottino sistemi di osservazione e di valutazione appropriati, pertinenti e sostenibili: essi dovranno fondarsi su elementi di processo – ossia le premesse e i modi di operare che rendono possibile il raggiungimento dei risultati desiderati – e su elementi di risultato – ossia l'osservazione concreta dei risultati effettivamente ottenuti – formulati con criteri diversi per la formazione e per la ricerca che hanno differenti modi di operare e di realizzarsi.

### **C.3. - Il Presidio della Qualità di Ateneo**

Il Presidio della Qualità di Ateneo - istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative e di ricerca dell'Ateneo – assume un ruolo centrale nella AQ di Ateneo attraverso:

- la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo
- la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione
- il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni.

La composizione del Presidio della Qualità e i compiti previsti sono indicati nell'Allegato I.

#### **C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative**

Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

#### **C.3.2. - Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca**

Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento

(o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato, e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

#### **C.4. - AQ della formazione**

##### **C.4.1. - AQ della formazione nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico**

La struttura che progetta e realizza il Corso di Studio realizza sistematicamente l'AQ della formazione nei Corsi di Studio del I e del II ciclo. Essa richiede:

- la definizione degli obiettivi da raggiungere
- l'individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi
- l'uso di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.

A questo scopo gli organi di governo della sede universitaria devono mettere in atto, sotto il controllo del Presidio della Qualità, un sistema di AQ di Ateneo capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio.

Requisiti di sistema per la AQ della formazione sono:

- a. l'adozione di una **Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)**, consultabile in rete informatica, in cui ogni Corso di Studio raccoglie le informazioni sulle proprie attività, da usare per la comunicazione con i portatori di interesse e per tutte le attività di Auto-Valutazione, Riesame, valutazioni esterne;
- b. l'attività di un **Presidio della Qualità** (come richiesto dal DM 22 settembre 2010 n. 17), a cui spetta la sorveglianza sul buon andamento delle attività di formazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tal fine (vedi sezione C.3.1).

##### **C.4.2. - La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)**

La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS; Allegato II), compilata e aggiornata in tutte le sue parti e resa pubblica entro i termini previsti, contiene le informazioni così suddivise:

###### **▪ Obiettivi della formazione**

- la **domanda di formazione**, definita attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il Corso di Studio prende a riferimento, tenuto conto delle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, declinando le competenze richieste per ricoprirli;
- i **risultati di apprendimento attesi**, al fine di garantire che il programma degli studi sia articolato in una progressione o in un accostamento di risultati di apprendimento coordinati e complementari che nel loro insieme consentano all'allievo di conseguire i requisiti posti dalla domanda di formazione; i risultati di apprendimento sono definiti per aree di formazione omogenee tramite i Descrittori di Dublino e con attenzione a quanto è previsto anche internazionalmente dai Corsi di Studio della medesima area disciplinare. Nella definizione dei risultati di

apprendimento attesi si dovrà tenere in considerazione il tema della certificazione degli apprendimenti e delle competenze per lo sviluppo dell'apprendimento permanente e per il riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze maturate nel mondo del lavoro.

- 
- **L'esperienza dello studente**
  - **l'ambiente di apprendimento** (gli insegnamenti, la qualificazione dei docenti individuati nominativamente, le aule, i laboratori, le attrezzature, i materiali e gli ausili didattici, i metodi, gli strumenti) messo a disposizione degli studenti per permettere loro di raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. La descrizione deve consentire di osservare la corrispondenza tra i risultati di apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di apprendimento e le dotazioni effettivamente disponibili;
  - i **metodi di accertamento** con cui si verifica che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti; questi metodi devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte dagli studenti sia valutato in modo credibile.
- **Risultati della formazione**
  - i **dati di ingresso, percorso, uscita ed esiti lavorativi degli studenti** e tutte le altre informazioni riguardanti i **requisiti di trasparenza** (vedi sezione F.1.3.1);
  - **caratteristica della prova finale** in quanto segmento formativo per il raggiungimento di capacità di elaborazione e di sintesi.
- **Organizzazione del Corso di Studio e della AQ**

Indicazioni **sull'organizzazione e le responsabilità** nella conduzione del Corso di Studio, nella gestione in AQ e nel Riesame annuale.

  - **Struttura Organizzativa e Responsabilità:** a livello di Ateneo e nelle sue articolazioni interne, gli uffici preposti alle diverse funzioni connessi alla conduzione del Corso di Studio, anche in funzione di quanto previsto dai singoli quadri della SUA-CdS;
  - **organizzazione e responsabilità della AQ del Corso di Studio:** responsabilità, tempistiche e scadenze della AQ del Corso di Studio;
  - tutte le necessarie indicazioni sul **rispetto dei requisiti per l'Accreditamento** Iniziale e Periodico.

La SUA-CdS dovrà essere resa pubblica in modalità informatizzata e in forma effettivamente accessibile, così da soddisfare le *“condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati<sup>3</sup>”*.

---

<sup>3</sup> DM 22 settembre 2010 n.17

### **C.4.3. - Riesame e Rapporto Annuale di Riesame**

Il Riesame viene condotto annualmente sotto la guida del docente Responsabile del Corso di Studio (ad esempio Presidente o Coordinatore del Corso di Studio) che sovrintende la redazione del Rapporto Annuale di Riesame e ne assume la responsabilità. All'attività di Riesame deve partecipare una rappresentanza studentesca.

Il Rapporto Annuale di Riesame viene approvato dagli organi che hanno la responsabilità di approvare progettazione e attivazione del Corso di Studio e di identificare le risorse necessarie.

Il Riesame di un Corso di Studio prevede un'attività:

- di verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio su base annuale
- di verifica e analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio che viene tipicamente effettuata con cadenza pluriennale.

Il Rapporto Annuale di Riesame per ogni Corso di Studio (vedi Allegato III), componente indispensabile delle attività di Auto-valutazione, tiene sotto controllo la validità della progettazione e la permanenza delle risorse attraverso:

- a. il monitoraggio dei dati
- b. la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati
- c. la pianificazione di azioni di miglioramento.

Il Rapporto Annuale di Riesame e la SUA-CdS a cui si riferisce documentano congiuntamente l'attività di ciascun Corso nell'anno accademico concluso; essi vengono conservati in un archivio informatizzato per documentare il complesso e l'evoluzione delle attività di gestione in regime di AQ del Corso di Studio.

Il Rapporto Annuale di Riesame è reso disponibile a soggetti autorizzati.

### **C.4.4. - AQ della formazione nelle Scuole di Specializzazione**

Nell'ottica di una completa introduzione delle procedure di AQ, l'ANVUR ritiene che anche le Scuole di Specializzazione debbano dotarsi della SUA-CdS, compilandola nei tempi e secondo le modalità previste per i Corsi di Laurea. Le modalità di verifica esterna del sistema di AQ delle Scuole di Specializzazione verrà comunicata con delibere specifiche dell'ANVUR. Per le Scuole di Specializzazione di area medica le modalità di verifica verranno adottate da delibere dell'ANVUR, sentito l'Osservatorio Nazionale Formazione Medica Specialistica. L'elenco delle Scuole di Specializzazione attive presso l'Ateneo viene riportato nella apposita sezione della SUA-CdS.

### **C.4.5. - AQ della formazione nei Master di I e II livello**

Sebbene anche la qualità della formazione nei master debba essere oggetto dell'azione del Presidio della Qualità di Ateneo, data la tipologia e l'estrema variabilità di contenuti e modalità di erogazione dell'offerta didattica, l'ANVUR ritiene che nel primo triennio i master di I e II livello non siano vincolati a dotarsi di strumenti specifici per l'AQ. L'elenco dei Master di I e II livello attivi presso l'Ateneo deve essere riportato nella apposita sezione della SUA-CdS.



## C.5. – AQ della ricerca

Analogamente a quanto previsto per la formazione, l'AQ della ricerca ha il fine di tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca da perseguire, di mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Requisiti di sistema per la AQ della ricerca sono:

- la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)
- l'attività di un Presidio della Qualità (vedi sezione C.3.2.).

### C.5.1. – Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)

La SUA-RD (Allegato IV) viene elaborata e approvata dal Consiglio di Dipartimento. Essa, compilata e aggiornata annualmente e resa pubblica entro il 31 dicembre, deve contenere:

- obiettivi di ricerca del Dipartimento;
- qualità e impatto della produzione scientifica dei docenti e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento, valutati, anche utilizzando parametri e indicatori riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, nell'ambito del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari o di comprovata rilevanza scientifica;
- coordinamento di network internazionali di ricerca;
- fondi per la ricerca disponibili nell'anno precedente;
- direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- partecipazione a comitati di programma di congressi internazionali di riconosciuto prestigio;
- attribuzione di incarichi di insegnamento o *fellowship* ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione nazionale o internazionale;
- partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
- conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di *spin off*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, nonché altre attività di terza missione quali attività di servizio al territorio, scavi archeologici, poli museali e altro;
- attività di formazione permanente;

- breve analisi dei risultati ottenuti con la proposta degli interventi migliorativi.

La SUA-RD viene conservata in un archivio informatizzato e resa disponibile a soggetti autorizzati.

#### **C.6. - AQ dei Corsi di Dottorato**

L'AQ nei Corsi di Dottorato si svolge con procedure e azioni analoghe a quelle previste per i CdS, ma in forma adattata al differente contesto che prevede forti interdipendenze con le attività di ricerca dei Dipartimenti. Dal momento che i Corsi di Dottorato verranno normati da un decreto specifico le modalità ed i relativi indicatori da usare saranno oggetto di un documento specifico e verranno quindi inseriti successivamente nello schema della SUA-RD.

## **D. RUOLO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI**

### **D.1. – Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se:

- a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
- b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- c. l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
- f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sezione G del documento) siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
- g. l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Commissione Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CdS a cui si riferisce e la pubblica con le stesse modalità informatiche.

Le informazioni richieste per l'attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti sono contenute nell'Allegato V.

## **E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA**

### **E.1. – Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna.**

Il Nucleo di Valutazione interna svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

- a. valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca;
- b. accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Corsi di Studi, Strutture di raccordo, Dipartimenti) e nell'Ateneo nel suo complesso;
- c. accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (Corso di Studio, Strutture di raccordo, Dipartimenti,) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
- d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;
- e. accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
- f. verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
- g. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo.

Le schede della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione sono contenute nell'Allegato VI.

La Relazione Annuale viene trasmessa al MIUR e all'ANVUR entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente agli indirizzi informatici e alle password per l'accesso ai documenti di cui Allegati II, III, IV e V.

## **F. LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE UNIVERSITA': PROCEDURE, CRITERI, INDICATORI E PARAMETRI PER L'ACCREDITAMENTO E LA VALUTAZIONE PERIODICA**

### **F.1. – Accredimento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari**

#### **F.1.1. - Premessa**

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 19/2012, le procedure per l'Accredimento dovranno iniziare a partire dall'A.A. 2013-2014 anche per tutte le Sedi e i Corsi di Studio già attivi. Di seguito le fasi del processo.

#### **F.1.2. - Le procedure per l'Accredimento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio già attivi**

Ai sensi del D.Lgs. 19/2012, art. 5 e 6, le procedure per l'Accredimento Iniziale prevedono la compilazione di un primo Rapporto Annuale di Riesame delle attività dei Corsi di Studio, che ha lo scopo di fornire, riconsiderando le attività dei Corsi di Studio alla luce del modello di Assicurazione della Qualità e dei criteri e metodi per l'Accredimento e la Valutazione Periodica stabiliti dall'ANVUR, le basi per una adeguata progettazione delle attività dei Corsi di Studio per l'A.A. 2013-2014.

- Entro il 28/02/2013 la struttura di progettazione di ciascun Corso di Studio, sotto la responsabilità del docente responsabile del Corso di Studio, redige il primo Rapporto Annuale di Riesame, relativo orientativamente al triennio precedente, secondo le modalità indicate al punto C.4.3., e lo trasmette al Nucleo di Valutazione interna dell'ateneo e all'ANVUR.
- I Nuclei di Valutazione interna accertano la corretta redazione dei Rapporti di Riesame e forniscono indicazioni e pareri per il miglioramento della qualità delle attività (vedi sezione E). La relazione annuale riguardante ciascun Corso di Studio e la Sede nel suo complesso viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e all'ANVUR entro il 30 aprile 2013.
- Sulla base della valutazione interna operata dai Nuclei di Valutazione interna, i Consigli di Corso di Studio/Dipartimenti/Strutture di Raccordo completano l'elaborazione della loro prima SUA-CdS, relativa all'A.A. 2013-2014, che trasmettono al MIUR e all'ANVUR entro la data indicata dal MIUR.
- Le motivazioni delle eventuali modifiche ai Corsi di Studio proposte dagli Atenei dovranno trovare riscontro nel Rapporto del Riesame allegato alla SUA-CdS.

Sulla base della documentazione inviata e dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui alla successiva sezione F.1.3., l'ANVUR proporrà o meno l'**Accredimento Iniziale** per le Sedi e per i Corsi di Studio che hanno dimostrato il possesso dei requisiti di Accredimento Iniziale e, per i Corsi di studio di nuova istituzione/attivazione, che hanno avuto una valutazione positiva del Nucleo di Valutazione interno.

#### **F.1.3. – Criteri, indicatori e parametri per l'Accredimento Iniziale delle sedi e dei Corsi di Studio già attivi**

### **F.1.3.1. - Requisiti di trasparenza**

Le informazioni relative ai requisiti di trasparenza confluiscono nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) che costituisce il documento informativo ufficiale del Corso di Studio.

L'elenco delle informazioni che ogni Ateneo rende chiaramente accessibili all'esterno e inserisce in ogni SUA-CdS è fornito nelle sezioni pubbliche dell'Allegato II.

### **F.1.3.2. - I requisiti di docenza e di qualificazione della docenza**

**a. Indicatore quali-quantitativo per Corso di Studio:** a regime ciascun Corso di Studio per continuare la propria attività, deve disporre di 4 docenti/anno indicati nominativamente, scelti tra i professori di I e di II fascia e tra i ricercatori universitari in servizio presso l'Ateneo e definiti "**docenti di riferimento**". Ad eccezione per i corsi erogati per via telematica per cui potranno essere previsti vincoli diversi, la percentuale di professori di prima o seconda fascia inclusi tra i docenti di riferimento non potrà essere inferiore al 33% per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e al 40% per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.

I docenti di riferimento devono avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa/modulo, anche di didattica non frontale purché chiaramente definita, all'interno del Corso di Studio. I docenti di riferimento del Corso di Studio devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. il loro SSD di afferenza deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui sono responsabili. Tuttavia, si ritiene di condividere le "Indicazioni per la scrittura degli ordinamenti didattici" del Consiglio Universitario Nazionale (Documento di lavoro del 20 dicembre 2008), dove si sostiene che quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio quelli appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD;
- b. nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, ai fini della verifica dell'indicatore e in coerenza con il loro curriculum scientifico, verrà richiesta agli Atenei l'indicazione del SSD di tali docenti;
- c. ciascun docente, indipendentemente dal Dipartimento o da altra Struttura di afferenza, può essere preso in considerazione una sola volta con peso 1, oppure due volte con peso 0,5, se opera in due diversi Corsi di Studio, della medesima sede, di sedi diverse dello stesso Ateneo, o di diversi Atenei;
- d. il loro numero viene incrementato in misura proporzionale al superamento della numerosità massima della Classe di Laurea o di Laurea Magistrale, secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale di adozione del Sistema AVA;
- e. devono appartenere agli SSD previsti fra quelli di base e caratterizzanti della tabella della classe di laurea di appartenenza oppure, per un massimo di 1/anno, agli SSD previsti fra quelli affini ed integrativi dall'ordinamento del Corso di Studio, indipendentemente dall'ambito in cui è attivata l'attività formativa;
- f. il numero massimo dei docenti di riferimento di SSD affini può essere incrementato in misura proporzionale al superamento delle numerosità

massima della Classe di Laurea o di Laurea Magistrale degli immatricolati/iscritti al I anno.

Tuttavia, fermo restando che la SUA-CdS dovrà presentare la programmazione didattica per tutta la durata normale del Corso di Studio, in fase transitoria, il numero di docenti di riferimento verrà conteggiato secondo la seguente tabella:

Corso di studio	A.A. 2013-2014	A.A. 2014-2015	A.A. 2015-2016
Laurea	3	6	9
Laurea Magistrale	2	4	6
Laurea Magistrale a Ciclo Unico (5 anni)	5	10	15
Laurea Magistrale a Ciclo Unico (6 anni)	6	12	18

Il numero dei docenti di riferimento di cui alla precedente tabella dovrà essere incrementato in misura proporzionale al superamento della numerosità massima della Classe di Laurea o di Laurea Magistrale, secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale di adozione del Sistema AVA.

A partire dall'A.A. 2016-2017, entrando nella fase a regime, tutti i Corsi di Studio, compresi i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, dovranno adeguarsi al requisito di 4 docenti di riferimento per anno calcolati per tutta la durata normale del Corso di Studio.

Durante la fase transitoria, l'eventuale attivazione di nuovi Corsi di Studio dovrà essere presentata con il conteggio di 4 docenti di riferimento per anno calcolati per tutta la durata normale del Corso di Studio.

Viene fatto salvo quanto previsto dal DM 26/04/2011.

Per le Università non statali l'indicatore quali-quantitativo viene applicato secondo le modalità descritte nella sezione F.1.9.

Ai Corsi di Studio delle Università Statali erogati per via telematica vengono applicati i requisiti previsti per i Corsi di Studio delle Università Telematiche indicati nella sezione F.1.9.

Nel decreto di adozione del sistema AVA potranno essere identificate altre tipologie di corsi di studio a cui non applicare la fase di transizione.

**b. Indicatore quali-quantitativo di quantità massima di didattica assistita erogabile per ogni sede** (indicatore di sostenibilità della didattica).

La quantità massima di didattica assistita - tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale - erogabile (DID) si calcola per i vari Corsi di Studio dell'Ateneo tenendo conto del numero di docenti di ruolo disponibili (professori ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) e del numero di ore di didattica assistita massima erogabili da ciascun docente, attraverso la seguente formula:

$$DID = (Yp \times Nprof + Ypdf \times Npdf + Yr \times Nric) \times (1 + X)$$

dove  $Nprof$  è il numero totale dei professori dell'Ateneo,  $Npdf$  è il numero totale dei professori a tempo definito dell'Ateneo,  $Nric$  è il numero totale dei ricercatori dell'Ateneo,  $Yp$  è il numero massimo di ore di didattica assistita erogabili da ciascun professore pari o inferiore a 120 ai fini del calcolo dell'indicatore DID,  $Ypdf$  è il numero massimo di ore di didattica assistita erogabili da ciascun professore a tempo

definito pari o inferiore a 90 ai fini del calcolo dell'indicatore DID,  $Y_r$  è il numero massimo di ore di didattica assistita erogabili da ciascun ricercatore universitario pari o inferiore a 60 ai fini del calcolo dell'indicatore DID e  $X$  è la percentuale (30%) di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza.

L'Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza superare i limiti di ore erogabili e dispone un piano delle ore di didattica assistita che intende erogare, indicando le ore che saranno coperte con docenza di ruolo e le ore che saranno erogate con altro tipo di copertura, e che andranno quindi a ricadere nel 30% aggiuntivo. Nella programmazione, che deve riguardare l'intero percorso della coorte di riferimento (tre anni per i Corsi di Laurea, due per i Corsi di Laurea Magistrale; cinque o sei per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico), la didattica assistita da erogare è sempre espressa in termini di ore, includendo oltre alle ore relative alle lezioni frontali anche quelle riservate ad esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore dedicate alle "repliche" di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti). Le ore svolte in insegnamenti mutuati vengono contate per una sola volta, fermo restando che l'insegnamento mutuato deve essere dichiarato nella SUA-CdS di ogni Corso di Studio che ne usufruisce. Nel caso in cui, in fase di presentazione della SUA-CdS, vengano superati i limiti di ore erogabili, la sede e i relativi Corsi di Studio non otterranno l'Accreditamento Iniziale.

Sono escluse dal calcolo della percentuale massima di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza i Corsi di Studio di cui al punto F.1.7. e le attività di tirocinio.

#### **F.1.3.3. – Regole dimensionali relative agli studenti**

In fase iniziale, l'ANVUR ritiene di non dover correggere i livelli di numerosità (minimi, di riferimento e massimi) riportati nel DM 17/10 riservandosi in delibere successive di rivedere tali numerosità, soprattutto nel caso di classi di Laurea molto simili tra loro ma appartenenti a gruppi di numerosità differenti, anche in relazione alla definizione del costo standard per studente in attuazione di quanto previsto dal DM 49/2012.

I Nuclei di Valutazione interna sono chiamati ad esprimere un parere vincolante sull'attivazione di Corsi di Studio con un numero di immatricolati/iscritti al I anno dei Corsi di Studio di I o II ciclo inferiore alle numerosità minime specifiche della Classe di Laurea di appartenenza del Corso di Studio. Nelle proprie relazioni, i Nuclei di Valutazione dovranno fare specifico riferimento al rapporto efficienza/costo e efficacia/costo.

L'ANVUR potrà non concedere l'Accreditamento nei casi in cui siano presenti più Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe con numero di studenti inferiore a quello minimo previsto dal DM 17/10, attivati in sedi universitarie prossime (regionali), considerata anche la raggiungibilità delle sedi, suggerendo procedure di fusione, le cui modalità operative saranno stabilite di volta in volta.

#### **F.1.3.4. – Requisiti organizzativi dei Corsi di Studio**

Per i requisiti organizzativi dei Corsi di Studio vengono utilizzati solo i limiti di parcellizzazione delle attività didattiche. Si conferma il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto secondo lo schema seguente:

- a. Corsi di Laurea: 20
- b. Corsi di Laurea Magistrale: 12
- c. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale: 30



d. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale: 36.

Confermando quanto contenuto al punto 5 dell'allegato tecnico alla Nota MIUR Prot. 7 del 28/01/2011, si prevede la possibilità che nelle classi di Laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e nelle classi relative alle professioni sanitarie siano presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5/6. La numerosità minima dei crediti potrà inoltre non trovare applicazione per i corsi applicativi di carattere interdisciplinare (denominati "laboratori" o "corsi integrati" - parere CRUI del 17 dicembre 2010) per i corsi della classe di laurea magistrale di "Architettura ed ingegneria edile-architettura".

Analogamente tale possibilità viene prevista anche:

- nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, risultano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti sarebbe in contrasto con gli obiettivi specifici del corso;
- per i corsi di studio che prevedono il rilascio di doppio titolo o del titolo congiunto con atenei Stranieri;
- per ogni altro caso previsto dal decreto ministeriale di adozione del sistema AVA.

Ai fini di una corretta applicazione dei requisiti di Accredimento, in delibere successive, l'ANVUR identificherà in modo specifico i diversi tipi di insegnamento (monodisciplinare, integrato, modulo, ecc.) erogabili nei Corsi di Studio.

#### **F.1.3.5. - Requisiti e indicatori strutturali**

I *requisiti di struttura* comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio, al numero degli iscritti e alla strutturazione del/i Corso/i di Studio.

#### **F.1.3.6. - Requisiti organizzativi di sede**

I requisiti organizzativi di sede sono quelli relativi alla presenza e alla funzionalità di uffici e servizi di supporto all'attività formativa (segreterie studenti, ufficio stage/tirocini, job placement, ufficio relazioni internazionali, ecc.). La valutazione dei requisiti organizzativi e della loro funzionalità, dichiarati nelle SUA-CdS, verrà effettuata con osservazioni dirette durante le visite in loco e/o colloqui con studenti e personale.

#### **F.1.3.7. - Requisiti per la qualificazione dei docenti e della ricerca**

##### **a. Requisiti di sede**

Per quanto riguarda la qualificazione della docenza, verranno utilizzati i risultati della VQR riferiti alle varie aree o dipartimenti generando un fattore correttivo ( $k_r$ ) per cui moltiplicare DID (quantità massima di didattica assistita erogabile a livello di

sede), ottenendo così la quantità massima di didattica assistita erogabile corretta in funzione della qualità della ricerca:

$$DID(r) = DID \times k_r$$

Il valore massimo che il fattore correttivo può assumere è 1,2 corrispondente a una valutazione positiva di eccellenza della ricerca che permette all'ateneo di incrementare del 20% la quantità massima di didattica erogabile.

#### **b. Requisiti di Corso di Studio**

I docenti inattivi (nel cui sito docente non siano presenti pubblicazioni negli ultimi 5 anni) non potranno essere contati come docenti di riferimento per i Corsi di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico.

#### **F.1.3.8. - Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria**

L'ANVUR ritiene che in fase iniziale sia opportuno limitare l'applicazione di requisiti di sostenibilità economico-finanziaria all'attivazione di nuovi Corsi di Studio.

L'attivazione di nuovi Corsi di Studio viene quindi subordinata al rispetto di un indicatore di ateneo (Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria – ISEF), determinato sulla base dei limiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al D.Lgs 29 marzo 2012, n.49 e calcolato secondo le seguenti modalità:

$$ISEF = \frac{A}{B}$$

**A** = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi)

**B** = Spese di Personale + Oneri ammortamento

Nel caso in cui il valore di ISEF sia superiore a 1, l'Ateneo può attivare nuovi Corsi di Studio rispettando i requisiti per i nuovi Corsi di Studio (sezione **F.1.5.**).

Nel caso in cui il valore di ISEF sia pari o inferiore a 1, l'attivazione del nuovo corso deve rispettare i requisiti di cui alla sezione **F.1.5.** ed è subordinata al rispetto di almeno una tra le seguenti due condizioni:

- a. l'attivazione del nuovo Corso di Studio non determina l'aumento del numero complessivo di Corsi di Studio attivati l'A.A. precedente presso l'Ateneo;
- b. se l'attivazione del Corso di Studio comporta l'aumento del numero complessivo dei Corsi di Studio attivati l'A.A. precedente, l'Ateneo dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo.

#### **F.1.3.9. - Requisiti per l'Assicurazione di Qualità**

**a. Presenza documentata delle attività di Assicurazione della Qualità per la sede (indicatore di Sede) e per il Corso di Studio (indicatore di Corso di Studio)**

Ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.

**b. Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede)**

In ogni Ateneo e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell'Ateneo.

**c. Rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati (indicatore di Corso di Studio)**

Per ogni Corso di Studio dovranno essere somministrate, secondo le modalità previste dall'ANVUR, le schede di rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività di formazione e relativi servizi, riportate negli Allegati IX e IX bis al presente documento.

**d. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (indicatore di Corso di Studio)**

Ogni Corso di Studio dovrà debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti.

**e. Redazione del Rapporto di Riesame (indicatore di Corso di Studio)**

Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti.

**F.1.4. - La compilazione delle SUA-CdS e le attuali procedure annuali di presentazione dell'offerta formativa**

Le modalità e le tempistiche della compilazione dei diversi quadri della SUA-CdS ed il suo allineamento con le attuali procedure ministeriali verranno resi noti con delibere dell'ANVUR e atti normativi ministeriali.

**F.1.5. - Le procedure per l'Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio di nuova attivazione**

**F.1.5.1. - Attivazione di nuove Sedi**

a. Fatte salve le procedure di cui al D.Lgs 19/2012, art. 7, i requisiti richiesti alle nuove Sedi per l'Accreditamento Iniziale sono quelli identificati nel punto F.1.3. Tuttavia, potranno essere attivate, con delibera dell'ANVUR, specifiche procedure mirate al progressivo raggiungimento dei requisiti di cui al punto F.1.3.

b. Fatte salve le procedure di cui al D.Lgs 19/2012, art. 7, i requisiti per l'Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio da attivare presso una nuova sede universitaria sono identificati nella sezione F.1.5.2. L'accREDITamento dei Corsi di Studio in nuove sedi avviene contestualmente a quello della sede.

**F.1.5.2. - Attivazione di nuovi Corsi di Studio**

Fatte salve le procedure di cui al D.Lgs 19/2012, art. 8, per l'AccREDITamento Iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione in sedi preesistenti, anche se già istituiti, è prevista la seguente procedura da completare prima dell'inizio delle attività formative:

- a. accertamento dei requisiti di Accredimento Iniziale dei Corsi di Studio (sezione F.1.3.) senza l'applicazione di fasi di transizione;
- b. accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 9 dei DD.MM. 16 marzo 2007;
- c. presentazione della SUA-CdS;
- d. valutazione delle Commissioni di Esperti della Valutazione per la verifica dei requisiti di AQ.

### **F.1.6. - Le procedure di Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio attivati con piani di raggiungimento dei requisiti**

Le Sedi ed i Corsi di Studio già attivati con piani di raggiungimento dei requisiti saranno monitorati e soggetti a delibere specifiche dell'ANVUR affinché raggiungano il più rapidamente possibile i requisiti richiesti per l'Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio. In ogni caso la durata massima dei piani di raggiungimento non potrà superare la durata normale del Corso di Studio.

### **F.1.7. - Requisiti per l'Accreditamento Iniziale di Corsi di Studio con specifiche finalità professionalizzanti**

Per le classi riguardanti i Corsi di Studio relativi alle professioni sanitarie, alle scienze della formazione, alle scienze motorie, al servizio sociale, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato il requisito di cui alla sezione F.1.3.2.a verrà conteggiato secondo la seguente tabella:

Corso di studio	A.A. 13-14	A.A. 14-15	A.A. 15-16	A regime (A.A. 16-17)
Laurea	3	4	5	6
Laurea Magistrale	2	2	3	4
Laurea Magistrale a Ciclo Unico (5 anni)	5	6	8	10

### **F.1.8. - Corsi di Studio per la formazione di figure professionali nel campo del design e delle culture artistiche**

Per i Corsi di Studio delle classi L-4 (Disegno industriale), LM-12 (Design), L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), LMR-2 (Conservazione e Restauro dei Beni Culturali) e LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale), con delibere specifiche dell'ANVUR, già durante la fase di transizione, potranno essere identificati specifici criteri quantitativi e qualitativi.

### **F.1.9. - Gli indicatori e i parametri per l'Accreditamento Iniziale delle università non statali**

a. Per l'Accreditamento Iniziale delle Università non statali fra gli indicatori di cui alla sezione F.1.3.2. verrà applicato il solo indicatore quali-quantitativo per Corso di Studio conteggiando 3 docenti di riferimento/anno conteggiati per tutta la durata normale del Corso di Studio.

b. Per le Università non statali non telematiche, in fase transitoria i docenti di riferimento verranno conteggiati utilizzando la tabella di cui al punto **F.1.3.2.a**. Come per le università statali il numero dei docenti di riferimento/anno dovrà essere incrementato in misura proporzionale al superamento della numerosità massima della Classe di Laurea o di Laurea Magistrale, secondo quanto indicato dal Decreto Ministeriale di adozione del Sistema AVA.

c. Per le Università non statali telematiche e per i corsi di studio erogati a distanza il requisito di cui alla sezione **F.1.3.2.a** verrà conteggiato secondo la seguente tabella.

Corso di studio	A.A. 13-14	A.A. 14-15	A.A. 15-16	A regime
Laurea	3 docenti	6 docenti	9 docenti	9 docenti

	2 tutor	3 tutor	3 tutor	3 tutor
Laurea Magistrale	2 docenti 1 tutor	4 docenti 2 tutor	6 docenti 2 tutor	6 docenti 2 tutor
Laurea Magistrale a Ciclo Unico (5 anni)	5 docenti 2 tutor	10 docenti 3 tutor	15 docenti 4 tutor	15 docenti 5 tutor

Durante le visite in loco verrà verificato in modo particolare se, nei Corsi di Studio campionati, il numero di 3 docenti/anno garantisce un livello qualitativo adeguato dell'attività formativa.

I tutor di riferimento indicati nella precedente tabella possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- tutor disciplinari che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
- tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione dei materiali, assistenza tecnica in itinere).

Con l'eccezione di quanto riportato in questa sezione F.1.9, gli Atenei non statali dovranno in ogni caso adeguarsi a tutti gli altri indicatori contenuti nella sezione F.1.3.

#### **F.1.10. – Corsi di Studio interclasse e a valenza internazionale**

Per i Corsi di Laurea interclasse e quelli con particolari valenze internazionali potranno essere identificati specifici requisiti per l'Accreditamento Iniziale nel decreto ministeriale di adozione del sistema AVA.

#### **F.1.11. - Accreditementi e sistemi di valutazione dei Corsi di Laurea operati da altre agenzie nazionali e internazionali**

Fermo restando che nel primo quinquennio di Accreditemento Periodico verranno verificati dalle Commissioni di Esperti della Valutazione il 20% dei Corsi di Studio erogati da atenei italiani, l'ANVUR potrà, sulla base di specifici accordi o convenzioni, avvalersi in modo diretto o indiretto, dell'attività di organismi nazionali o internazionali di valutazione dei Corsi di Studio riconosciuti dall'ENQA.

### **F.2. – Accreditemento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari**

#### **F.2.1. Premessa**

La valutazione esterna per l'Accreditemento Periodico concentra la propria attenzione sulla qualità dei Corsi di Studio e ha come scopo principale la verifica della qualità della formazione messa a disposizione degli studenti.

La valutazione esterna, finalizzata all'Accreditemento Periodico della Sede, razionalizza e rende più sostenibile il successivo esame della qualità di ciascun Corso di Studio: dove il sistema di AQ dell'Ateneo funziona in modo adeguato è infatti ragionevole attendersi che la qualità dei singoli Corsi di Studio sia tenuta sotto controllo.

Per ogni sede l'Ateneo garantisce l'efficacia del sistema di AQ, e per ogni Corso di Studio garantisce l'efficacia della formazione effettivamente messa a disposizione degli studenti e l'attenzione al miglioramento continuo, documentata da azioni

concrete di programmazione per il conseguimento di risultati di sempre maggior valore (quality enhancement).

Per i corsi di studio erogati a distanza l'accredimento periodico verificherà il possesso di ulteriori requisiti identificati nella sezione F.2.3.6.

### **F.2.2. - Le procedure per l'Accredimento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio**

A partire dall'A.A. 2013-2014, tutte le Sedi e i Corsi di Studio che hanno dimostrato il possesso dei requisiti di Accredimento Iniziale secondo le modalità indicate alla sezione F.1., dovranno predisporre per la verifica dei requisiti per l'Accredimento Periodico che, assieme ai Requisiti per l'AQ (sezione F.2.3.1-F.2.3.5), ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, includono anche quelli dell'Accredimento Iniziale.

L'ANVUR programmerà, a partire dal 1 ottobre 2013, le visite in loco per l'Accredimento Periodico della AQ Istituzionale e di un campione dei Corsi di Studio per ogni ateneo (**Accredimento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari**) operate da Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).

L'Accredimento Periodico pienamente positivo o soddisfacente avrà la durata di tre anni per i Corsi di Studio e di cinque per le Sedi universitarie. Il periodo di validità dell'Accredimento Periodico condizionato varierà in relazione ai fattori che lo hanno determinato (vedi sezione F.2.3.) e verrà definito sulla base delle risultanze della relazione della CEV.

Oltre ai Corsi di Studio visitati all'interno delle procedure di Accredimento Istituzionale Periodico, l'ANVUR programmerà annualmente visite a Corsi di Studio scelti a campione da parte di Commissioni di Esperti della Valutazione allo scopo di verificare la presenza o la permanenza dei requisiti di Accredimento e dell'efficacia ed efficienza del sistema di AQ (**Accredimento Periodico dei Corsi di Studio**). Le procedure e le modalità del campionamento verranno identificate con delibere specifiche dell'ANVUR.

A partire dall'A.A. 2013-2014, in ogni anno accademico:

- a. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti redigeranno la Relazione Annuale con proposte al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre;
- b. i Nuclei di Valutazione interna svolgeranno attività di verifica del processo di AQ della Sede e dei Corsi di Studio (auditing interno) e presenteranno i risultati di tale attività con la loro Relazione Annuale da trasmettere all'ANVUR e al MIUR entro il 30 dell'anno successivo;
- c. la SUA-CdS per l'A.A. successivo dovrà essere presentata entro i termini previsti e dovrà essere corredata dal Rapporto Annuale di Riesame per l'A.A. precedente e dalla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Le procedure e i metodi seguiti dalle Commissioni di Esperti della Valutazione per le visite in loco verranno rese note in specifiche delibere dell'ANVUR.

### **F.2.3. - Requisiti per l'Accredimento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari**

Come descritto in premessa (sezione F.2.1.), la valutazione esterna per l'Accredimento Periodico concentrerà la propria attività sulla verifica del sistema di AQ di Ateneo (AQ Istituzionale) e, a campione o sulla base di evidenze di criticità, sui Corsi di Studio.

L'AQ Istituzionale è effettiva quando gli organi di governo di un Ateneo garantiscono, tramite azioni concrete e documentate, che i Corsi di Studio predispongono e mettono in pratica azioni sistematiche e credibili atte a dimostrare che:

- ogni persona coinvolta nelle attività formative svolge i suoi compiti in modo competente e tempestivo;
- l'apprendimento degli studenti è sostenuto con attenzione ed efficacia;
- tutte le attività tecniche e amministrative sono adeguatamente organizzate.

La valutazione esterna per l'Accreditamento Periodico è quindi indirizzata a:

- a. accertare la rispondenza delle Sedi e dei Corsi di Studio ai requisiti per l'Accreditamento Iniziale (sezione F.1.3.);
- b. verificare il soddisfacimento dei Requisiti per l'AQ (sezione F.2.3.1.- F.2.3.4.) come requisiti per l'Accreditamento Periodico delle Sedi;
- c. verificare, a campione, il soddisfacimento del Requisito per l'AQ dei Corsi di Studio (sezione F.2.3.5.) come requisito per l'Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio;
- d. accertare la rispondenza delle Sedi e dei Corsi di Studio agli ulteriori indicatori di Accreditamento Periodico (sezioni F.2.3.6 e F.2.4.)

La mancata rispondenza delle Sedi agli indicatori di cui alla sezione F.1.3. comporta la revoca dell'Accreditamento della Sede e le relative conseguenze ai sensi del D.Lgs 19/2012, art. 7, commi 7 e 8.

La mancata rispondenza di un Corso di Studio agli indicatori di cui alla sezione F.1.3 comporta la revoca dell'Accreditamento del Corso di Studio e le relative conseguenze ai sensi del D.Lgs 19/2012, art. 8, commi 9 e 10.

Una volta verificati i requisiti di Accreditamento, il giudizio sui Requisiti per l'AQ sarà formulato a quattro livelli:

1. *pienamente positivo* (livello 1) che consegue a:
  - piena soddisfazione dei requisiti per l'Accreditamento Iniziale;
  - piena soddisfazione dei Requisiti 1-5 (sezioni F.2.3.1- F.2.3.5);
  - piena soddisfazione dei requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza
2. *soddisfacente* (livello 2) che consegue a:
  - piena soddisfazione dei requisiti per l'Accreditamento Iniziale;
  - soddisfazione al livello soglia dei Requisiti 1-5 (sezioni F.2.3.1- F.2.3.5);
  - soddisfazione a livello soglia dei requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza
3. *con riserve* (livello 3) che consegue a:
  - piena soddisfazione dei requisiti per l'Accreditamento Iniziale;
  - riserve sui Requisiti 1-5 (sezioni F.2.3.1- F.2.3.5);
  - riserve sui requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza
4. *insoddisfacente* (livello 4) che consegue a:
  - alla mancanza di uno o più requisiti per l'Accreditamento Iniziale e/o
  - criticità importanti sui Requisiti 1-5 (sezione F.2.3.1- F.2.3.5)
  - criticità importanti sui requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza.

Il livello 1 (*pienamente positivo*) e 2 (*soddisfacente*) attestano una realizzazione rispettivamente piena o soddisfacente di un sistema di AQ Istituzionale con verifica nei Corsi di Studio selezionati a campione e comportano lo stato di **Accreditamento Periodico di livello 1 (pienamente positivo) o di livello 2 (soddisfacente)**.

**Il livello 3 (con riserve)** comporta lo stato di **Accreditamento Periodico condizionato** nel tempo. Sulla base della circostanziata formulazione delle riserve da parte dei valutatori viene stabilito un termine, non inferiore ad un anno, per un'ulteriore verifica del superamento delle riserve segnalate. Nel caso in cui la verifica avesse esito negativo verrà revocato l'Accreditamento. Se le riserve formulate non superate interessano i Requisiti per l'AQ 1-4 (sezione F.2.3.1.-F.2.3.4.) verrà revocato l'Accreditamento alla Sede. Se le riserve formulate non superate interessano il Requisito per l'AQ 5 (sezione F.2.3.5.) e ai requisiti previsti per i corsi di studio erogati a distanza (sezione F.2.3.6), verrà revocato l'Accreditamento al Corso di Studio.

**Il livello 4 (insoddisfacente)** relativo ai Requisiti per l'AQ da 1 a 4 (sezioni F.2.3.1.-F.2.3.4.) comporta la revoca dell'Accreditamento all'Ateneo con le conseguenze di cui al D.Lgs 19/2012, art.7, commi 7 e 8. Il livello insoddisfacente relativo al Requisito per l'AQ 5 (sezione F.2.3.5.) e ai requisiti previsti per i corsi di studio erogati a distanza (sezione F.2.3.6), comporta la revoca dell'Accreditamento al Corso di Studio.

**F.2.3.1. - Requisito per l'AQ 1 - *L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).***

Devono essere presenti:

- una formulazione chiara di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse umane e materiali tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo sistematico e comprensibile al pubblico;
- la formulazione degli obiettivi di apprendimento previsti e dei requisiti generali per la verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli studenti e la verifica della correlazione tra gli obiettivi formativi e destini professionali degli studenti
- un piano di reclutamento degli studenti e di progettazione correlata alla loro caratteristiche (studenti lavoratori, fuori sede, ecc)
- un elenco dettagliato di metodi e risorse per la formazione (personale docente e di supporto, infrastrutture e attrezzature, requisiti nazionali e internazionali - ove applicabili - di natura accademica e professionale, relazioni tra insegnamento e ricerca, requisiti organizzativi)
- regolari autovalutazioni periodiche (rapporti di Riesame) dei processi adottati e dei risultati ottenuti.

**F.2.3.2. - Requisito per l'AQ 2 - *L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).***

Esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio della Qualità di Ateneo che fornisce all'istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche.

Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro).



Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.

**F.2.3.3. - Requisito per l'AQ 3** - *L'Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).*

Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l'Ateneo attraverso il Presidio della Qualità orienta i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati ed allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.

**F.2.3.4. - Requisito per l'AQ 4** - *L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).*

Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell'Ateneo. Il Presidio della Qualità e gli organi di governo dell'Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative.

Esiste un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano.

Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l'efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.

**F.2.3.5. - Requisito per l'AQ 5** - *Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed efficacemente ed è efficacemente in funzione nei Corsi di Studio visitati a campione presso l'ateneo (se non è presente viene revocato l'Accreditamento al Corso di Studio).*

Con delibere specifiche dell'ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise modalità di verifica dei Requisiti per l'AQ 1-5 e criteri e procedure dell'allocazione degli Atenei nei quattro livelli. Il requisito di AQ 5 deve includere l'effettiva adozione del diploma supplement secondo quanto indicato dalle linee guida vigenti.

### **F.2.3.6. Ulteriori requisiti per i corsi erogati a distanza**

#### **F.2.3.6.1. Accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti**

La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è comunque svolta anche in sedi diverse da quella legale dell'ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla commissione, costituita secondo la normativa vigente in materia.

#### **F.2.3.6.2. Integrazioni di sistema**

L'attivazione dei corsi di studio a distanza avviene con particolare riferimento al rapporto:

a) tra didattica *e-learning* e servizi amministrativi, al fine di assicurare specifici servizi di segreteria telematica di supporto alle attività *on line*;

b) tra i diversi servizi informatici dell'Ateneo, assicurando l'integrazione del sistema *e-learning* con un adeguato sistema informatico di Ateneo, al fine di evitare conflitti nella gestione anagrafica degli studenti o problemi di usabilità;

c) tra l'*e-learning*, le altre risorse informative (biblioteche) e gli altri servizi del sistema universitario (orientamento, *stage*, *job placement*).

L'Ateneo assicura l'accessibilità ai servizi *on line*, garantendo agli studenti iscritti anche eventuali soluzioni tecnologiche sostitutive o di supporto (postazioni nella sede centrale dell'università o in sedi decentrate, corsi di alfabetizzazione tecnologica o altre facilitazioni per accessi individuali).

#### **F.2.3.6.3. Qualità dell'interazione didattica**

Le modalità di interazione e fruizione dei corsi devono garantire:

a) il supporto della motivazione degli studenti lungo tutto il percorso didattico, creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;

b) un buon livello di interazione didattica, promuovendo il ruolo attivo degli studenti;

c) una modulazione adeguata alle caratteristiche di ciascuno studente o ciascun gruppo di studenti.

In particolare costituiscono requisiti di qualità della didattica *on line*:

1. l'organizzazione degli studenti in gruppi gestiti da *tutor* esperti dei contenuti e formati sugli aspetti tecnico-comunicativi della didattica *on line*. Gli studenti discutono, assieme a docenti e *tutor*, i problemi e i contenuti didattici, collaborano allo sviluppo di progetti collaborativi, si supportano a vicenda nella comprensione dei contenuti e nello sviluppo degli elaborati; a tal fine sono incoraggiate e supportate tutte le forme di collaborazione *on line* basate su strumenti asincroni (*web forum*, *wiki*, *blog*, strumenti specifici per il lavoro e l'apprendimento collaborativo in rete) o sincroni (*web-conference*, *chat*, *IM*, *VoIP*);

2. la promozione e il supporto anche tecnologico verso gli studenti per l'adozione di sistemi personali per la gestione dell'apprendimento e delle sue evidenze (*e-portfolio*, *Personal Learning Environment*), in connessione con i sistemi istituzionali previsti per la gestione delle attività online;

3. l'orientamento verso politiche di apertura e condivisione dei contenuti didattici (Risorse Educative Aperte – Open Educational Resources OER), anche nella prospettiva di collegamenti verso le principali iniziative internazionali relative alla condivisione di pratiche e contenuti educativi aperti;

4. un supporto alla organizzazione temporale dell'attività degli studenti che dovrà consentire a tutti gli studenti di programmare il proprio impegno e di individuare fin dall'inizio del corso date e tempi di svolgimento previsti.

#### **F.2.3.6.4. Interazione studenti-tutor**

L'interazione studenti-tutor è realizzata in tre modalità:

a) guida/consulenza;

b) monitoraggio dell'andamento complessivo della classe;

c) coordinamento del gruppo di studenti.

Il ruolo di guida/consulenza consiste nel supporto fornito allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti e del contesto in cui si sviluppa il suo percorso formativo.

Le attività di monitoraggio del gruppo da parte dei *tutor* hanno l'obiettivo di verificare periodicamente l'avanzamento complessivo del gruppo stesso in modo da consentire aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari *live* di approfondimento).

#### **F.2.3.6.5. Requisiti delle soluzioni tecnologiche**

L'accesso all'insieme dei servizi di un corso di studio online avviene mediante un sistema basato sul *web*, attraverso una procedura di identificazione e accoglienza univoca e sicura, possibilmente integrata con il sistema amministrativo principale dell'ateneo al fine di consentire l'accesso a tutte le componenti del sistema e ai relativi servizi, senza la necessità di ulteriori procedure di identificazione (*Single Sign-On*).

L'architettura tecnologica di sistema e di rete, le cui potenzialità devono essere commisurate alla numerosità degli studenti, assicura adeguate prestazioni di accesso e fruizione dei servizi da parte di più utenti contemporanei, secondo le caratteristiche specificate nella Carta dei servizi. Tali caratteristiche riguardano in particolare:

- a) il numero massimo di utenti contemporanei;
- b) i tempi di risposta garantiti;
- c) i requisiti minimi di sistema e di connessione richiesti allo studente per una adeguata fruizione;
- d) le modalità di accesso da dispositivi mobili, quali "tablet" e "smartphone";
- e) le caratteristiche di accessibilità in linea con la normativa vigente.

L'ambiente software che gestisce le attività sincrone, basato su tecniche di videoconferenza punto-multipunto (aula virtuale) mediante *web* e reso disponibile agli studenti, consente l'interattività e viene utilizzato sia per il tutoraggio delle lezioni che per la fruizione di conferenze, incontri e seminari.

Ulteriori attività sincrone possono essere basate su strumenti comunemente disponibili, quali "instant messenger" e sistemi di telefonia *VoIP*, anche esterni all'ambiente principale di gestione dei corsi.

Non dovrà essere trascurata la presenza istituzionale nei principali social network, allo scopo di offrire un ambiente tecnologico ricco e sfaccettato, in grado di coinvolgere lo studente, utilizzando anche sistemi e servizi in rete già disponibili e ampiamente utilizzati.

Il sistema consente ai docenti e ai *tutor* la possibilità di ricercare e aggiornare agevolmente fonti documentali e bibliografiche (sotto forma di testi, immagini, animazioni, audio, video), nonché di attivare in modo diretto le funzioni connesse alle attività didattiche prescelte.

Il sistema permette la conservazione delle attività eseguite al suo interno dagli studenti e dai docenti allo scopo di rendere possibile effettuare *un reporting* dei dati tracciati.

Tali tracciamenti costituiscono un semplice supporto sia per un monitoraggio complessivo sull'andamento delle attività del corso, che per la necessaria documentazione delle attività stesse da parte dei docenti (ad esempio, come promemoria per la compilazione del Registro delle attività *on line*), e non indicatori in assoluto esaustivi dell'attività didattica *on line*. Ai materiali di studio disponibili *on line* possono aggiungersi altri materiali didattici in formato non digitale (quali testi tradizionali a stampa, video) e altre significative attività di apprendimento (quali ricerca ed acquisizione di ulteriori dati da banche dati esterne) che possono essere svolte sul *web*, ma anche su sistemi esterni, al di fuori delle possibilità di tracciamento del sistema tecnologico utilizzato.

#### **F.2.4. - Ulteriori criteri, indicatori e parametri per l'Accreditemento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio**

Oltre ai Requisiti per l'AQ che verranno applicati a partire dall'A.A. 2013-2014, l'ANVUR intende sviluppare ulteriori indicatori e parametri per l'Accreditamento Periodico.

#### **F.2.4.1. - Gli esiti degli apprendimenti effettivi**

Per controllare la qualità dell'offerta formativa mediante la valutazione dei suoi risultati, l'ANVUR intende sviluppare dal settembre 2012 al dicembre 2013 una attività di sperimentazione sull'uso di test atti a verificare gli esiti degli apprendimenti degli studenti.

Le ragioni, i criteri e le precise modalità di realizzazione di tali test saranno espone nel dettaglio in un documento pubblicato sul sito dell'ANVUR. Analogamente, le modalità di sperimentazione saranno dettagliate in un protocollo oggetto di delibera dell'ANVUR, predisposta anche tenendo conto del documento.

L'adozione di test atti a misurare gli esiti effettivi degli apprendimenti specialistici sarà sviluppata all'interno del sistema di AQ dei Corsi di Studio e delle classi che li aggregano, con azioni di raccordo con l'ANVUR e con le "best practice" nazionali e internazionali.

Gli esiti degli apprendimenti di tipo trasversale saranno verificati dall'ANVUR mediante appropriati test di "generic skill", i cui esiti verranno formalizzati in indicatori di accreditamento e valutazione periodica a conclusione della fase di sperimentazione, che ne valuterà l'affidabilità e robustezza.

In ogni caso e a ogni livello, **l'apprendimento effettivo**, tanto nella componente specialistica che in quella generalista, va confrontato con **quello atteso**.

### **F.3. - Formazione nei Corsi di Dottorato**

La formazione dei Corsi di Dottorato verrà valutata all'interno delle procedure di Accreditamento dei dottorati.

### **F.4. - La permanenza dei requisiti di Accreditamento Iniziale e Periodico**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, la verifica del rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi universitari avverrà sia attraverso le visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione, sia con l'uso di ulteriori strumenti di monitoraggio. A tal fine e ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs 19/2012, l'ANVUR si avvarrà inoltre dell'attività dei Nuclei di Valutazione.

### **F.5. - La Valutazione Periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria e dei risultati nella didattica, nella ricerca e nell'AQ delle Università**

#### **F.5.1. - I criteri e gli indicatori per la Valutazione Periodica degli atenei**

- a. I criteri e gli indicatori volti a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti dalle singole università (e dalle loro articolazioni interne) nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'AQ degli atenei sono indicati negli Allegati VII (indicatori per la ricerca e le attività di terza missione) e VIII (indicatori per le attività formative).
- b. Per la stima della sostenibilità economico-finanziaria delle attività verrà utilizzato un indicatore (Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria I SEF) secondo le seguenti modalità:

$$I SEF = \frac{A}{B}$$

A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi)

B = Spese di Personale + Oneri ammortamento.

### F.5.2. - L'AQ come risultato

La verifica del sistema di AQ negli atenei avverrà attraverso l'Accreditemento Periodico e il risultato ottenuto dalle singole istituzioni nello sviluppo dell'AQ sarà uno dei principali indicatori da usare per la Valutazione Periodica dei risultati degli atenei.

Nel corso del primo ciclo di Accreditemento Periodico Istituzionale che partirà il 1 ottobre 2013, gli Atenei passeranno gradualmente dall'Accreditemento Iniziale a quello Periodico, che potrà essere i) pienamente positivo, II) soddisfacente o iii) condizionato.

Gli Atenei verranno collocati in tre fasce:

- Fascia A (atenei con Accreditemento Periodico pienamente positivo);
- Fascia B (atenei con Accreditemento Iniziale in attesa della visita in loco o con Accreditemento Periodico soddisfacente);
- Fascia C (atenei con Accreditemento Periodico condizionato).

La fascia in cui è collocato l'Ateneo condiziona i risultati della successiva applicazione degli altri indicatori di risultato (Allegato VII e VIII) prevedendo, in prima applicazione, il seguente sistema:

- Fascia A: il risultato degli indicatori viene moltiplicato ad un fattore superiore a 1.
- Fascia B: il risultato degli indicatori viene moltiplicato ad un fattore pari a 1
- Fascia C: il risultato degli indicatori viene moltiplicato ad un fattore inferiore a 1.

Il fattore di moltiplicazione dei risultati verrà proposto con specifiche delibere dall'ANVUR, anche sulla base dell'esito delle visite delle Commissioni di Esperti della Valutazione.

### F.5.3. – Le procedure per la Valutazione Periodica degli Atenei

Sulla base:

- a. dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
- b. dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
- c. delle informazioni contenute nelle SUA-CdS con i relativi Rapporti di Riesame dell'A.A. precedente;
- d. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell'A.A. precedente;
- e. delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività didattica e di ricerca;
- f. dell'applicazione degli indicatori di cui agli Allegati VII e VIII;
- g. dell'applicazione dell'indicatore di cui alla sezione F.5.1.b (I SEF)

nonché dei dati ulteriori a sua disposizione, l'ANVUR trasmetterà al MIUR l'esito dell'attività di monitoraggio, contribuendo a selezionare gli Atenei che hanno

ottenuto i migliori risultati.

In fase transitoria e in previsione della disponibilità dei dati della VQR 2004-2010, i SUA-RD saranno inclusi nella Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione solo a partire dalla relazione da trasmettere il 30 aprile 2014.

#### **F.6. - Procedure e metodi per le visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione**

In relazione alle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), l'ANVUR con proprie delibere rese pubbliche identificherà:

- a. le modalità e le procedure con cui verranno identificati gli Esperti della Valutazione;
- b. composizione, competenze, compiti e responsabilità delle CEV;
- c. i criteri operativi per la determinazione dei livelli di giudizio per l'Accreditamento Periodico (1-4);
- d. modalità, procedure e tempistiche delle visite in loco;
- e. le procedure con cui verranno scelti Sedi e Corsi di Studio per le visite in loco.

## **G. LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO NELL'OPINIONE DI STUDENTI E LAUREATI**

### **G.1. - Premessa**

Ai fini della definizione di un sistema di valutazione periodica della didattica, basato su criteri ed indicatori stabiliti ex-ante dall'ANVUR e in un'ottica di potenziamento del sistema di Auto-valutazione e Assicurazione di Qualità, verrà rilevata l'opinione degli studenti (frequentanti e non), dei laureandi, dei laureati e dei docenti sulla didattica e sui servizi di supporto ad essa collegati.

La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti dai laureati e dai docenti va vista all'interno del sistema di AQ degli atenei e, in quanto tale, deve essere organizzata e monitorata dal Presidio di Qualità dell'Ateneo. In quest'ottica, i principali obiettivi attesi della valutazione degli studenti sono:

- completare l'attività di monitoraggio della qualità dei Corsi di Studio e dei servizi di supporto alla didattica identificandone punti di forza e di criticità
- migliorare i punti critici che emergono dai questionari studenti nel processo di miglioramento della qualità.

### **G.2. - Aspetti di metodo**

#### **G.2.1. - Le diverse tipologie di studenti e la verifica della frequenza**

Quando si procede alla rilevazione dell'opinione degli studenti si deve tenere presente la diversa tipologia degli iscritti all'università. Ad un estremo si collocano gli studenti effettivi che fruiscono a pieno dei servizi formativi (didattica e supporto alla didattica) offerti dagli atenei; all'estremo opposto si collocano i soggetti che pur risultando iscritti non fruiscono, o fruiscono in modo del tutto marginale, dei servizi offerti. In quest'ultimo caso si tratta di studenti virtuali che, nella quasi totalità dei casi, sono destinati all'abbandono degli studi.

Tra gli studenti effettivi occorre distinguere quelli che non frequentano le lezioni ma sostengono esami, da quelli che invece le frequentano. Si considerano inattivi, e quindi non sottoposti all'obbligo di compilazione del questionario, gli studenti che nel corso dell'A.A. precedente non abbiano acquisito almeno il 25% dei CFU previsti. Ovviamente, la tipologia dello studente condiziona la natura delle richieste che gli possono essere rivolte. L'effettiva frequenza degli studenti all'insegnamento da valutare rappresenta, pertanto, un aspetto di metodo fondamentale, e poiché si intende generalizzare la rilevazione on line, i metodi e i criteri e metodi per rilevarla andranno messi a punto attentamente. Per tutti i corsi la verifica viene effettuata almeno comparando il numero degli studenti frequentanti dichiarato dal docente ed il numero di studenti che hanno dichiarato la frequenza all'insegnamento. Tuttavia, a richiesta del docente deve essere resa disponibile la possibilità di un controllo tramite codice/password degli studenti effettivamente frequentanti. L'accesso tramite password potrà essere effettuato da un solo utente.

#### **G.2.2. - L'obbligatorietà delle rilevazioni**

L'insieme di domande proposto rappresenta il numero minimo di domande che ogni ateneo dovrà predisporre per la rilevazione dell'opinione di studenti, laureandi e laureati. L'uso di questo insieme di domande in ogni ateneo permetterà una valutazione comparata dei risultati ottenuti sia nell'ottica della AQ, sia in quella della

valutazione esterna. Ciascun ateneo potrà, se lo riterrà opportuno e per soddisfare specifiche esigenze conoscitive, prevedere ulteriori quesiti.

Per disporre di un numero significativo di questionari compilati, è necessario che gli Atenei predispongano procedure per rendere obbligatoria per gli studenti la compilazione.

### **G.2.3. - Tempi e modalità di somministrazione dei questionari, criteri di sintesi dei dati e di diffusione delle informazioni**

Negli Allegati IX e IX bis sono riportate le schede delle rilevazioni da effettuare via web, i tempi di rilevazione ed una tabella riassuntiva. La rilevazione secondo le modalità previste inizierà a partire dall'A.A. 2013/2014. I criteri di sintesi e di diffusione dei dati raccolti verranno fissati dall'ANVUR che fornirà anche eventuali indicazioni sul loro uso ai fini dell'Accreditamento e della quantificazione della quota premiale del FFO da assegnare agli Atenei.

### **G.2.4. - Anonimato delle rilevazioni**

In ogni fase del processo deve essere garantito l'anonimato delle opinioni rilevate.

## **G.3. - L'opinione degli studenti frequentanti**

La valutazione degli studenti frequentanti riguarda tutti gli insegnamenti attivati presso gli atenei e ha come oggetto le seguenti dimensioni:

- l'organizzazione del Corso di studi
- l'organizzazione del singolo insegnamento
- la docenza
- il carico di studio, il materiale e gli ausili didattici a disposizione e la prova d'esame
- le strutture didattiche utilizzate (aule, attrezzature)
- ulteriori informazioni aggiuntive e grado di soddisfazione generale
- aspetti specifici del Corso di studi (es. tirocini professionalizzanti).

## **G.4. - L'opinione degli studenti non frequentanti**

La valutazione degli studenti non frequentanti attivi riguarda:

- tutti gli insegnamenti attivati presso gli atenei con l'esclusione di aspetti per i quali l'opinione dello studente può essere ragionevolmente data solo con una sufficiente frequenza dell'insegnamento;
- le prove di esame relative agli insegnamenti dei quali si è sostenuto l'esame nell'A.A. precedente a quello della rilevazione.

## **G.5. - L'opinione dei laureandi**

La valutazione dei laureandi ha come oggetto un giudizio sull'intero Corso di Studio in termini di coerenza del percorso formativo, carico di studio globale, organizzazione complessiva e strutture didattiche.

## **G.6. - L'opinione dei laureati**



La valutazione dei laureati ha come oggetto un giudizio sull'intero Corso di Studi, sugli elementi di forza e di debolezza del corso alla luce dell'esperienza lavorativa maturata.

### **G.7. - L'opinione del docente del corso**

La valutazione dei docenti ha come oggetto alcuni tra gli aspetti sui quali viene richiesta l'opinione degli studenti e riguarda le seguenti dimensioni:

- l'organizzazione del Corso di studi
- l'organizzazione dell'insegnamento
- il carico di studio
- le strutture didattiche utilizzate (aule, attrezzature)
- i servizi di supporto
- la soddisfazione

La richiesta dell'opinione dei docenti ha una duplice finalità: valutare la congruenza tra le opinioni espresse su aspetti rilevanti della didattica da parte dei principali attori dei processi formativi, gli studenti e i docenti e facilitare la discussione e l'individuazione nelle sedi competenti (Commissioni Paritetiche, consigli di Corso di studi, consigli di dipartimento, ecc.) di strumenti di intervento idonei alla eliminazione o, quantomeno, all'attenuazione delle eventuali criticità riscontrate.

Nell'allegato X sono brevemente riassunti i compiti, gli attori e le tempistiche dei programmi di Accredimento delle Sedi e dei Corsi di Studio e di Valutazione Periodica.

## **H. NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **H.1. - Procedure e metodi per l'Assicurazione di Qualità**

In relazione alla complessità, all'elevato livello di integrazione e alla delicata fase di transizione che atenei e Corsi di Studio dovranno affrontare, l'ANVUR si riserva, a fronte dell'evidenza di elementi di ostacolo all'introduzione e alla realizzazione del sistema AVA, di operare, ove possibile, correzioni e modifiche delle procedure e dei metodi proposti.

### **H.2. - Rilevazione degli esiti occupazionali**

Nelle procedure di AQ dei Corso di Studio, agli Atenei viene chiesto di rilevare i dati di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro per valutare l'efficacia di inserimento nel mondo le lavoro (esiti occupazionali dei laureati).

L'ANVUR con apposita delibera si riserva di definire un insieme minimo di informazioni da raccogliere, le modalità di rilevazione e di integrazione delle stesse nel sistema informativo universitario.